ARPAE

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2022-5233 del 12/10/2022

Oggetto D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 - Adozione di Autorizzazione

Unica Ambientale (AUA) relativa alla GIESSE S.p.A. per impianto destinato ad attività di produzione accessori per serramenti ubicato in Via Tubertini n. 1, Comune di

Budrio (BO).

Proposta n. PDET-AMB-2022-5476 del 11/10/2022

Struttura adottante Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna

Dirigente adottante PATRIZIA VITALI

Questo giorno dodici OTTOBRE 2022 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.



ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana 1

DETERMINA

Oggetto: D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 - Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla GIESSE S.p.A. per impianto destinato ad attività di produzione accessori per serramenti ubicato in Via Tubertini n. 1, Comune di Budrio (BO).

La Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Decisione

- Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla GIESSE S.p.A. per l'impianto destinato ad attività di produzione accessori per serramenti sito a Budrio, in Via Tubertini n. 1, a seguito di modifica sostanziale della vigente Autorizzazione Unica Ambientale, adottata ai sensi del D.P.R. 59/2013 da Arpae con Determina dirigenziale n. DET-AMB-2021-1913 del 20/4/2021, con scadenza di validità in data 5/6/2036, e rilasciato dal S.U.A.P. Terre di Pianura con provvedimento prot. n. 7765 del 5/6/2021, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - a) Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali, acque reflue domestiche e acque meteoriche di dilavamento. Soggetto competente Comune di Budrio;
 - b) Modifica sostanziale Autorizzazione alle emissioni in atmosfera. Soggetto competente ARPAE AACM;

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

² Ai sensi dell'art. 3 del DPR 59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

c) Comunicazione o Nulla Osta in materia di acustica. Soggetto competente Comune di

Budrio.

2) Revoca la precedente AUA adottata da Arpae con determinazione n. DET-AMB-2021-1913

del 20/4/2021, con scadenza di validità in data 5/6/2036 e contestualmente richiede al

S.U.A.P. competente di provvedere alla revoca del proprio provvedimento di rilascio di

Autorizzazione Unica Ambientale e delle successive modifiche e integrazioni del medesimo.

3) Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto

incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli

Allegati A, B e C al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle

sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni

previste dalla normativa vigente;

4) Stabilisce che la presente AUA ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte

dello Sportello Unico delle Attività Produttive competente³;

5) Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i

regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi,

sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel

presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi

più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁴;

6) Obbliga la GIESSE S.p.A. a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione

necessaria, con almeno 6 mesi di anticipo rispetto alla scadenza⁵;

7) Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività

Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente;

8) Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla

sezione Amministrazione Trasparente;

9) Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo

Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale

Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso

³ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

⁴ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

⁵ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/20013

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La GIESSE S.p.A., C.F. 02480780374 P.IVA 00581811205, con sede legale in Via Tubertini n. 1, 40054, Budrio, per l'impianto ivi ubicato, ha presentato, nella persona di Chiara Pellegatti, in qualità di procuratore speciale di GIESSE S.p.A. per la presentazione della domanda di modifica sostanziale di AUA, al S.U.A.P. Terre di Pianura in data 6/5/2022 domanda di rilascio di modifica sostanziale, ai sensi dell'articolo 6 comma 2 del D.P.R. 59/2013, della vigente Autorizzazione Unica Ambientale per i titoli sopra elencati.
- Il S.U.A.P. Terre di Pianura con propria nota acquisita agli atti di Arpae con prot. 77831 del 10/5/2022, confluita nella **Pratica Sinadoc 18920/2022**, ha trasmesso la domanda di AUA necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- Il S.U.A.P. Terre di Pianura, su richiesta di questa Agenzia, con propria nota acquisita agli atti di Arpae con prot. 94902 del 8/6/2022, ha sospeso i termini procedimentali per incompletezza della documentazione presentata dalla ditta richiedente.
- Su richiesta motivata della GIESSE S.p.A., il S.U.A.P. Terre di Pianura ha concesso proroga fino al 7/8/2022 per la presentazione della documentazione richiesta, con nota gli atti Arpae prot. 120393 del 20/7/2022.
- Arpae Servizio Territoriale di Bologna, con propria nota prot. 114219 del 11/7/2022, ha trasmesso ad Arpae AACM il parere favorevole per la matrice emissioni in atmosfera.
- La GIESSE S.p.A. con propria nota acquisita agli atti di Arpae con prot. 122013 del 22/7/2022 ha presentato le integrazioni richieste per le matrici scarichi in pubblica fognatura e impatto acustico.
- Arpae Servizio Territoriale di Bologna, con propria nota prot. 138702 del 24/8/2022, ha trasmesso ad Arpae - AACM ed al S.U.A.P. Terre di Pianura il parere favorevole per la matrice impatto acustico.
- Hera S.p.A. con propria nota prot. 78076 del 6/9/2022, agli atti di Arpae prot. 145681 del 7/9/2022, ha trasmesso ad Arpae ed al S.U.A.P. Terre di Pianura il parere favorevole per lo scarico delle acque reflue originate dall'impianto in oggetto.

• Il Comune di Budrio con propria nota prot. 28424 del 5/10/2022 agli atti di Arpae prot. 163525 del 6/10/2022, ha trasmesso il parere comunale favorevole ad autorizzare nell'ambito dell'Autorizzazione Unica Ambientale lo scarico delle acque reflue originate dall'impianto in oggetto, unitamente al nulla osta acustico.

• Il referente AUA di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, acquisiti i restanti pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE⁶ ammontano a € 761,60 come di seguito specificato:

All.A - matrice scarico acque reflue industriali, acque reflue domestiche e acque meteoriche di dilavamento in pubblica fognatura pari a \in 0 (art. 8 del Tariffario Arpae).

All.B - emissioni in atmosfera cod.tariffa 12.03.04.01 pari a € 296,00 ridotto del 15% ai sensi dell'art. 15 del tariffario in quanto l'azienda ha conseguito la certificazione ambientale ISO 14001;

All.C - impatto acustico cod.tariffa 8.5.6.1 pari a € 600 ridotto del 15% per le motivazioni di cui sopra.

Bologna, data di redazione 11/10/2022

La Responsabile

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Patrizia Vitali⁷

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

⁶ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

⁷ Firma apposta ai sensi della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 113 del 17/12/2018 che ha assegnato alla dott. sa Patrizia Vitali il nuovo incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.



Autorizzazione Unica Ambientale

Impianto della GIESSE S.p.A. ubicato in Via Tubertini n. 1, Comune di Budrio (BO).

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue industriali, acque reflue domestiche e acque meteoriche di dilavamento in pubblica fognatura di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152

Classificazione dello scarico

Scarichi in pubblica fognatura classificati dal Comune di Budrio (visto il parere di Hera S.p.A.):

- S1: Acque reflue domestiche,
- S2, unione di acque reflue domestiche e acque meteoriche di dilavamento,
- S3, acque reflue domestiche,
- S4, unione di acque reflue industriali, acque reflue domestiche e acque meteoriche di dilavamento.

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Budrio, visto anche il parere di Hera S.p.A. prot. n. 78076 del 6/9/2022, con il Parere favorevole all'autorizzazione allo scarico prot. n. 28424 del 5/10/2022. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - AACM di Bologna:

Documentazione tecnica allegata alla Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata al S.U.A.P. Terre di Pianura in data 6/5/2022 e successive integrazioni.

Pratica Sinadoc 18920/2022. Documento redatto in data 11/10/2022



Comune di Budrio Settore Edilizia Privata e Urbanistica Servizio Ambiente e Patrimonio



CLASSIFICAZIONE 06/09 - 2018/16

PROTOCOLLO N. 28424/2022 DEL 05/10/2022

TRASMISSIONE VIA PEC

ARPAE A.A.C.M.

Unità AUA e acque reflue PEC: aoobo@cert.arpa.emr.it

SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE UNIONE TERRE DI PIANURA

PEC: suaptdp@cert.cittametropolitana.bo.it

OGGETTO: GIESSE S.P.A. - PARERE RELATIVO A ISTANZA DI MODIFICA SOSTANZIALE ALL'A.U.A. VIGENTE PER DISMISSIONE DI DUE PUNTI DI EMISSIONE ED INSTALLAZIONE DI NUOVO PUNTO A FAVORE DELL'IMPIANTO DI VERNICIATURA - VIA TUBERTINI N. 1 RIFERIMENTO SUAP 9394/2022

Con riferimento alla nota Rif.SUAP 9394/2022, acquisita agli atti della presente Amministrazione con P.G. n. 13326 del 10/05/2022, relativa all'istanza presentata dalla ditta GIESSE S.P.A. per l'impianto sito in Budrio, Via Tubertini n. 1 nel Comune di Budrio (BO), tendente al rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi e per gli effetti del D.P.R 13 Marzo 2013, n° 59 per modifica sostanziale dell'atto di A.U.A. rilasciato dal SUAP in data 05/05/2021 prot. 7765 a seguito di adozione da parte di ARPAE della Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2021-1913 del 20/04/2021, per la seguente matrice ambientale:

• Modifica sostanziale emissioni in atmosfera presentata ai sensi dell'art. 269 D.Lgs. 152/2006;

Preso atto:

- della richiesta di integrazioni formulata da ARPAE, acquisita con P.G. n. 16364 del 08/09/2022 in merito alle matrici scarichi e impatto acustico (Pratica SINADOC n. 18920/2022);
- della documentazione integrativa presentata dalla ditta acquisita con P.G. n. 21090 del 22/07/2022;

si esprimono, in ordine alle competenza del Comune di Budrio, i seguenti pareri/nulla osta:

Conformità urbanistica

La ditta è ubicata in area classificata dalla disciplina urbanistica comunale come ambito APS.E – Ambito produttivo sovracomunale esistente consolidato (RUE capo 4.4; PSC art. 4.26).

L'attività è pertanto localizzata in area con destinazione idonea.

Si esprime di conseguenza parere favorevole in ordine alla conformità urbanistica.

Pag. 1 di 3

C.F. 00469720379 - P.I.00510771207



Comune di Budrio Settore Edilizia Privata e Urbanistica Servizio Ambiente e Patrimonio



Matrice emissioni in atmosfera:

Verificata la conformità urbanistica dell'attività, come sopra riportato, non si rilevano motivazioni ostative per quanto riguarda la matrice atmosfera, in ordine alle competenza del presente ufficio.

Matrice rumore

Preso atto della relazione a firma dei TCAA *Ing. Sara Bruschi e Ing. Giovanni Narda. iscritti all'elenco Enteca rispettivamente ai nn 5615 e 10614* dello studio *GSA Ingegneria* denominata "*Valutazione di Impatto Acustico*" datata 19/07/2022, ricevuta con P.G. n. 21090 del 22/07/2022, e del parere per il rilascio di nullaosta acustico formulato da ARPAE assunto agli atti con P.G. n. 25401 del 07/09/2022 (pratica Sinadoc 18920/2022), non si rilevano motivazioni ostative per quanto riguarda la matrice rumore a condizione che vengano rispettate le indicazioni e i limiti riportati nel parere citato come di seguito richiamati:

- 1. l'attività si svolga esclusivamente nel periodo diurno:
- 2. entro 30 giorni dalla comunicazione di messa a regime delle emissioni oggetto del presente contributo, a conferma delle ipotesi formulate in sede di elaborazione del documento di impatto acustico, sia effettuato un collaudo acustico tramite rilievi fonometrici;
- 3. dovranno essere adottate modalità tecnico/gestionali tali da assicurare, nel tempo, la compatibilità acustica rispetto al contesto territoriale circostante; in particolare, dovrà essere verificato periodicamente lo stato di usura dei manufatti e degli impianti, intervenendo immediatamente qualora il deterioramento di parte di essi possa essere di pregiudizio al rispetto dei limiti acustici;
- 4. qualsiasi modifica della configurazione o delle modalità di utilizzo delle sorgenti sonore descritte nella valutazione d'impatto acustico che possa determinare una variazione significativa della rumorosità ambientale, tale da comportare il superamento dei limiti di legge, è subordinata alla presentazione di nuova documentazione di impatto acustico.

Le risultanze del collaudo acustico di cui al punto 2 dovranno essere trasmesse al presente Ufficio e al SUAP Terre di Pianura.

Matrice scarichi

Esaminata la richiesta e gli elaborati tecnici allegati, non vi sono motivazioni ostative, per quanto riguarda la matrice scarichi al rilascio dell'Autorizzazione a condizione che vengano rispettate le prescrizioni indicate nel parere rilasciato da HERA Spa in data 06/09/2022 con Prot. n.78076/22; si rammenta inoltre che eventuali opere di modifica/adeguamento della rete fognaria potranno essere realizzate solo previa presentazione di specifica istanza edilizia.



Comune di Budrio Settore Edilizia Privata e Urbanistica Servizio Ambiente e Patrimonio



In conclusione non si rilevano motivazioni urbanistico-edilizie-ambientali ostative al rilascio dell'autorizzazione, per quanto riguarda gli aspetti di competenza del presente ufficio, nel rispetto delle prescrizioni di cui sopra.

Distinti saluti,

Il Responsabile del Servizio Ambiente e Patrimonio Ing. MAJONCHI FRANCESCA (Sottoscritto digitalmente ai sensi

dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

C.F. 00469720379 - P.I.00510771207



HERA S.p.A. Direzione Acqua Via Razzaboni, 80 41122 Modena tel. 059.407111 fax. 059.407040 www.gruppohera.it Spett.li
TERRE di PIANURA
UNIONE dei COMUNI
Sportello Unico Attività Produttive
Via San Donato 199
40057 GRANAROLO DELL'EMILIA BO
PEC: suaptdp@cert.cittametropolitana.bo.it

ARPAE - SAC (Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia) Via San Felice, 25 40122 BOLOGNA BO

PEC: aoobo@cert.arpa.emr.it

Modena, 06 settembre 2022 Prot. n. 0078076/22

Asset Management Pianificazione e Sviluppo Asset Insediamenti Produttivi, Autorizzazioni allo Scarico e Omologhe/SL

ns. rif. Hera spa Data prot.: 26/07/2022 Num. prot.: 67626

PA&S 56/2022

Oggetto: Richiesta di istanza di modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale vigente per dismissione di due punti di emissione e installazione di un nuovo punto a favore dell'impianto di verniciatura.

Ditta richiedente: "Giesse Spa" via Tubertini n.1 in Comune di Budrio (BO).

Terre di Pianura – Unione dei Comuni Riferimento SUAP: 9394/2022

In merito all'istanza di richiesta di modifica sostanziale della precedente Autorizzazione Unica Ambientale n. DET-AMB-2021-1913 del 20/04/2021, presentata dal Signor Peter Reginald Santo codice fiscale SNTPRR64E26Z114D, in qualità di rappresentante legale della ditta "GIESSE SPA" con sede legale e insediamento produttivo in via Tubertini n.1 a Budrio (BO) esercente l'attività di produzione accessori per serramenti in alluminio e zama.

Verificato dalla documentazione pervenuta che:

- ✓ lo stabilimento in oggetto prevede le seguenti fasi di lavorazione:
 - stoccaggio dei profili;
 - formatura dei lavorati con taglio e stampaggio;
 - lavorazioni di burattatura;
 - trattamento e verniciatura dei semilavorati;
 - assemblaggio dei semilavorati;
 - · magazzino e spedizioni;
- ✓ come già espresso in un nostro precedente parere del 08/11/2010, lo stabilimento è dotato di quattro diversi punti di scarico:
 - Scarico 1 (S1) in via Tubertini di acque domestiche che provengono dalla cucina trattate preventivamente con un degrassatore e con un volume annuo di 1500 m³;
 - **Scarico 2** (S2) in via Tubertini di acque miste, domestiche e meteoriche non contaminate, dove le domestiche provengono dai bagni e dagli spogliatoi e con una portata complessiva annua di 3500 m³;
 - Scarico 3 (S3) in via Menarini che raccoglie le acque nere domestiche originate dai bagni degli uffici con una portata annua di 480 m³;

- Scarico 4 (S4) in via Certani costituito dalle acque reflue industriali originate dal reparto di burattatura e previo trattamento depurativo, che si miscela agli scarichi di acque domestiche di tre Imhoff e delle acque meteoriche non contaminate originate da una parte di piazzale;
- ✓ la burattatura dei pezzi in alluminio e zama che precede la verniciatura, avviene con un trattamento chimico mediante reagenti e si svolge in vasche dedicate che vengono periodicamente svuotate e i cui reflui sono smaltiti come rifiuto e non vanno allo scarico in fogna;
- ✓ i pezzi sono poi trattati in due vasche di risciacquo interrate, del volume di 8 mc ciascuna, una alcalina e l'altra acida, e tali acque previa miscelazione e condizionamento con reagenti chimici vengono poi inviate a un trattamento depurativo di tipo chimico - fisico con controllo del pH e successiva filtrazione su quarzite e carboni attivi:
- √ i fanghi originati dal trattamento depurativo dopo essere stati ispessiti e filtropressati sono smaltiti come rifiuto e gli eluati della filtropressa sono convogliati in testa al trattamento depurativo;
- √ la ditta, con la presente istanza, richiede di aggiungere alle acque industriali che provengono dalla burattatura, anche le acque originate dal nuovo trattamento di lavaggio dei carrelli che vengono utilizzati nel processo di verniciatura;
- ✓ tale trattamento di lavaggio dei carelli sarà eseguito in un apposito box isolato ed esterno mediante idropulitrice e ha lo scopo di rimuovere i residui di polveri che si depositano sui carrelli e che potrebbero compromettere una verniciatura ottimale che è realizzata mediante polvere poliuretanica e con l'uso di pistole elettrostatiche;
- ✓ nella lavorazione si utilizzano in tutto 200 carrelli, lavati con una frequenza media di 3 o 5 carrelli a settimana, siccome ogni lavaggio produce un volume medio di acqua di 5 litri e, considerato che tali acque prima del loro scarico in pubblica fognatura saranno trattate dal depuratore chimico fisico, si prevede un incremento annuo di portata al depuratore di solo 1 m³ e vista la quantità e la qualità di tali acque, non possono certo compromettere il funzionamento dell'impianto di depurazione;
- ✓ il campionamento dei reflui industriali avverrà come sempre nel pozzetto dedicato dello scarico S4 in via Certani;
- ✓ tutti gli scarichi sopra descritti recapitano nella rete di pubblica fognatura mista a servizio della zona industriale di Cento di Budrio che si immette nel ramo di fognatura di via Zenzalino Sud e va al depuratore comunale di Budrio;

Visto:

- il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- il D. Lgs.152/2006;
- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n.286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18 dicembre 2006, linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. N. 286 del 14/02/2005;
- il DPR 19 ottobre 2011 n. 227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;



si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** alla modifica della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura **CONDIZIONATO** al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni:

- vengono ammesse in pubblica fognatura le:
 - acque reflue domestiche (bagni, spogliatoio e cucine), sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
 - acque meteoriche non contaminate dal dilavamento del piazzale esterno;
 - acque reflue industriali originate dalla burattatura dei pezzi in alluminio e zama da verniciare e delle acque originate dal lavaggio dei carrelli utilizzati nella verniciatura;
- ➤ le acque reflue industriali dovranno subire idoneo trattamento depurativo in conformità alla documentazione agli atti e dovranno rispettare i valori limite previsti dalla tab.
 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D. Lgs.152/2006 - colonna scarichi in rete fognaria;
- le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio idrico Integrato per quanto concerne:
 - o tubazioni di collegamento al terminale di recapito;
 - o innesto di tali tubazioni;
 - sifone tipo Firenze;
 - valvola di non ritorno / intercettazione:
- i pozzetti di ispezione e prelievo delle acque reflue dovranno essere conformi allo schema tipo di cui al Regolamento del Servizio Idrico Integrato - Allegato 2 annesso 1 e dovranno consentire:
 - o il prelievo delle acque per caduta;
 - o il posizionamento del sistema di prelievo per campionatore automatico;
 - o dovranno essere opportunamente indicati con segnaletica visibile;
 - garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;
- i sistemi di trattamento delle acque reflue dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di manutenzione e pulizia almeno una volta l'anno:
- ➤ i fanghi derivanti dai trattamenti depurativi e tutti i rifiuti originati dall'attività dovranno essere raccolti in area protetta e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti.
 - La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);
- adozione di tutte le misure atte ad evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne destinate ad accumulo / deposito / stoccaggio di materiali in adempimento ai criteri previsti dall'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n°286 del 14 febbraio 2005;
- l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
- l'Ente gestore ha la facoltà di richiedere la sospensione temporanea dello scarico precedentemente autorizzato, in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del sistema fognario - depurativo;
- la Ditta è obbligata a stipulare con Hera SpA apposito contratto per il servizio di depurazione reflui industriali come previsto dalla Delibera della Regione Emilia-



Romagna n.1480 del 11/10/2010. Hera SpA provvederà ad inviare alla Ditta, specifica comunicazione per la sottoscrizione del suddetto contratto che dovrà avvenire, da parte del titolare dello scarico o del legale rappresentante della Ditta, entro 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa:

- il Titolare dello scarico è tenuto a presentare all'Ente gestore "denuncia annuale" degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente) contenente gli elementi di qualità e quantità delle acque reflue industriali scaricate in fognatura;
- per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere all'Ente emettitore/Comune, la revoca dell'Autorizzazione allo scarico;

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata. Ogni modificazione che si intenda apportare:

- all'attività svolta;
- allo scarico di cui sopra;
- al sistema di convogliamento delle acque reflue;
- al sistema di trattamento:
- al punto di immissione terminale in fognatura;
- al legale rappresentante della Ditta;

dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, Sezione C - Articolo 62, approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera SpA emetterà fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura.

Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera SpA.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.

Referente per la presente pratica è Luca Speciotti, presso la sede HERA SpA di Bologna, via C. Campo 15, Tel 3401595772, indirizzo di posta elettronica: luca.speciotti@gruppohera.it

Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti ed ulteriori informazioni in merito, si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

Operations Idrico Responsabile Area Bologna Ing. Paolo Gelli (firmato digitalmente)





Autorizzazione Unica Ambientale

Impianto GIESSE Spa comune di Budrio - via Tubertini nº 1

ALLEGATO B

Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art 269 Parte Quinta del DLgs n.152/2006

Ai sensi dell'art. 269 del DLgs n° 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di produzione di accessori per serramenti in alluminio svolta dalla società GIESSE Spa nello stabilimento posto in comune di Budrio, via Tubertini n° 1, secondo le seguenti prescrizioni.

Prescrizioni

EMISSIONE E1

1. La società GIESSE Spa è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

PROVENIENZA: SGRASSAGGIO E SODA $14000 \text{ Nm}^3/\text{h}$ Portata massima Altezza minima 11 m Durata massima 8 h/gCONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI 5 mg/Nm^3 Sostanze alcaline Ammoniaca 5 mg/Nm^3 Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: semestrale **EMISSIONE E2** PROVENIENZA: PRETRATTAMENTO FINALE 14000 Nm³/h Portata massima Altezza minima 11 m Durata massima 8 h/g

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: semestrale

EMISSIONE E9

PROVENIENZA: ESSICCATOIO

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: semestrale

EMISSIONE E12

PROVENIENZA: VERNICIATURA ELETTROSTATICA

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Impianto di abbattimento: filtro a tessuto

Il filtro a tessuto dovrà essere dotato di un misuratore istantaneo di pressione differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONE E13

PROVENIENZA: ESSICCATOIO

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: semestrale

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

EMISSIONE E17		
PROVENIENZA: SALDATURA		
Portata massima	1500	Nm ³ /h
Altezza minima	7	m
Durata massima	3	h/g
CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANT	Ί	
Materiale particellare	10	mg/Nm^3
Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale	2	
EMISSIONE E18		
PROVENIENZA: VERNICIATURA VITI HV		
Portata massima	3000	Nm³/h
Altezza minima		m
Durata massima	8	h/g
CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANT	Ί	
Materiale particellare	3	mg/Nm^3
Sostanze organiche (espresse come C-org totale)		mg/Nm^3
Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: semestr	<u>ale</u>	
EMISSIONI E19		
PROVENIENZA: CABINA VERNICIATURA IMPIANTO 1		
Portata massima	12000	Nm³/h
Altezza minima		m
Durata massima		h/g
CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANT	Ί	
Materiale particellare	3	mg/Nm³
Impianto di abbattimento: filtro a cartucce		
Il filtro a tessuto dovrà essere dotato di un misuratore istantaneo rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.	di press	sione differenziale in grado di
Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale	2	
EMISSIONE E21 PROVENIENZA: TAMPOGRAFIA – BURATTATURA – FANC	HI BU	RATTI
Portata massima	6400	Nm³/h
Altezza minima		m
	-	

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Durata massima	8 h/g
CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI	
Materiale particellare	3 mg/Nm ³ 50 mg/Nm ³
Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale	
EMISSIONE E23	
PROVENIENZA: IMPIANTO LAVAGGIO CASSETTE	
Portata massima	1500 Nm ³ /h
Altezza minima	8 m 4 h/g
CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI	
Sostanze organiche (espresse come C-org totale)	20 mg/Nm^3
Fosfati (espressi come PO4)	5 mg/Nm^3
Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale	
EMISSIONE E3	
PROVENIENZA: ESSICCATOIO	

EMISSIONI E5 – E6 - E20

PROVENIENZA: RICAMBI ARIA

EMISSIONE E22

PROVENIENZA: CAPPA MENSA

Non sono fissati limiti di sostanze inquinanti in emissione.

EMISSIONE E4

PROVENIENZA: BRUCIATORE TRATTAMENTO – 180 KW

EMISSIONE E10

PROVENIENZA: BRUCIATORE VERNICIATURA – 618 KW

EMISSIONE E14

PROVENIENZA: BRUCIATORE VERNICIATURA – 570 KW

Punti di emissione provenienti da impianti di combustione autorizzati ed in esercizio in data antecedente alle modifiche apportate dal D.Lgs 183/2017 (attuazione della direttiva 2015/2193/UE) alla Parte Quinta del D.Lgs 152/06.

I valori di potenzialità termica nominale complessiva degli impianti termici produttivi presenti nello stabilimento, superano il valore di 1 MW previsto al punto dd) della Parte I, dell'allegato IV alla Parte Quinta del DLgs 152/06 e pertanto tali punti di emissione sono soggetti ad autorizzazione.

Poichè nessun impianto di combustione ha potenza termica nominale superiore a 1 MW, non sono presenti medi impianti di combustione e sono prescritti i valori di emissione stabiliti dal punto 1.3, Parte III dell'allegato I alla Parte Quinta del Dlgs n°152/06.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Debbono essere rispettati i seguenti valori di emissione, riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3%:

Ossidi di azoto (espressi come NO2)	350	mg/Nm^3
Ossidi di zolfo (espressi come SO2)	(*) 35	mg/Nm^3
Polveri	(*) 5	mg/Nm^3

(*) il valore di emissione si considera rispettato in quanto è utilizzato metano come combustibile.

Fermo restando l'obbligo di rispetto dei limiti di emissione sopra stabiliti, poichè singolarmente non sono presenti medi impianti di combustione, non è fissata alcuna periodicità di autocontrollo da effettuarsi a cura del gestore di stabilimento

EMISSIONE CT1 – CENTRALE TERMICA STABILIMENTO ED UFFICI (1704 KW)

EMISSIONE CT2 - CENTRALE TERMICA MONTAGGIO - UFFICI - MENSA (1141 KW)

EMISSIONE CT3 – CENTRALE TERMICA VERNICIATURA RISCALDAMENTO ACQUA CALDA SANITARIA (1350 KW)

EMISSIONE CT3bis – CENTRALE TERMICA RISCALDAMENTO MAGAZZINO VERNICIATURA (191,4 KW)

EMISSIONE CT4 – CT RISCALDAMENTO – RICERCA E SVILUPPO (120 KW)

EMISSIONE CT5 – CT RISCALDAMENTO BURATTATURA (300 KW)

EMISSIONE CT6 – COGENERATORE AREA VERNICIATURA (386 KW)

Punti di emissione provenienti da impianti termici civili autorizzati ed in esercizio in data antecedente alle modifiche apportate dal D.Lgs 183/2017 in attuazione della direttiva 2015/2193/UE, alla Parte Quinta del D.Lgs 152/06. Poiché i valori di potenzialità termica nominale complessiva degli impianti termici civili presenti nello stabilimento, superano il valore di 3 MWt, sono autorizzati ai sensi del Titolo I alla Parte V del Dlgs 152/06.

A seguito delle modifiche normative introdotte per i medi impianti di combustione esistenti valgono gli obblighi introdotti dal D.Lgs. 183/2017 e pertanto dovrà essere presentata apposita istanza di adeguamento entro i termini indicati dal comma 6 dell'art. 273-bis del D.Lgs. 152/06 e smi;

2. Punti di misura e campionamento

Ogni emissione elencata in autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento, qualora non coincidenti.

I punti di misura e campionamento devono essere preferibilmente collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Conformemente a quanto indicato nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN

15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici. Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi erano descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D). È facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza tecnica, su specifica proposta dell'Autorità competente al controllo (ARPAE APA).

In funzione delle dimensioni del condotto, devono essere previsti uno o più punti di misura sulla stessa sezione di condotto, come stabilito dalla norma UNI EN 15259:2008; quantomeno dovranno essere rispettate le indicazioni riportate in tabella:

Condotti circolari		Condotti rettangolari		
Diametro (metri)	N. punti di prelievo	Lato minore (metri)	N. p	unti di prelievo
Fino a 1m	1 punto	Fino a 0,5 m	1 punto, al centro	del lato
Da 1m a 2 m	2 punti (posizionati a 90°)	Da 0,5 m a 1m	2 punti	al centro di segmenti uguali
Superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	Superiore a 1m	3 punti	in cui è suddiviso il lato

Caratteristiche punti di prelievo e dimensioni del condotto

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici, filettato internamente passo gas, e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 metro e 1,5 metri di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un'idonea presa di corrente.

Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200°C dovranno essere dotati dei seguenti dispositivi:

- almeno n. 2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino è superiore a 0,6 mt;
- coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.

3. Accessibilità dei punti di prelievo

I sistemi di accesso ai punti di prelievo e le postazioni di lavoro degli operatori devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008. L'azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici

esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire i prelievi e le misure alle emissioni.

L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo

	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta. A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
- piano di calpestio orizzontale e antisdrucciolo;
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

4. Metodi di misura, campionamento ed analisi

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di	UNI EN 15259:2008
misura e campionamento	UNI EN 15259.2000
Portata volumetrica,	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto
Temperatura e pressione di emissione	sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR
· ·	17078:2017);

	UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O2)	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Umidità – Vapore acqueo (H2O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m3)
Sostanze alcaline	Campionamento UNI EN 13284-1: 2017 + analisi NIOSH 7401
Metalli (antimonio Sb, arsenico As, cadmio Cd, cromo Cr, cobalto Co, rame Cu, piombo Pb, manganese Mn, nichel Ni, tallio Tl, vanadio V, zinco Zn, boro B, etc.)	UNI EN 14385:2004 (*); ISTISAN 88/19 + UNICHIM 723; US EPA Method 29
Ossidi di Zolfo (SOx) espressi come SO2	UNI EN 14791:2017 (*); UNI CEN/TS 17021:2017 (*) (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1)
Ossidi di Azoto (NOx) espressi come NO2	UNI EN 14792:2017 (*); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849 (metodo di misura automatico); Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Acido Fluoridrico (HF) Fluoro e suoi composti inorganici espressi come HF	ISO 15713:2006 (*); UNI 10787:1999; ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 2)
Ammoniaca	US EPA CTM-027; UNI EN ISO 21877:2020(*) UNICHIM 632:1984
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	UNI EN 12619:2013(*)

^(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- · metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APA) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

5. Valori limite di emissione e valutazione della conformità dei valori misurati

I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto.

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante ed omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora.

I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche Manuale Unichim n°158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione previa detrazione dell' Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006.

6. Messa in esercizio e messa a regime

In ottemperanza all'art. 269, comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006, il gestore deve comunicare a mezzo posta certificata (PEC) all'Autorità Competente (Arpae SAC), all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento, quanto segue:

per il punto di emissione E19 la data di messa in esercizio dell'impianto/attività con almeno 15 giorni di anticipo;

• i dati relativi alle analisi di messa a regime dell'emissione E19, ovvero i risultati dei monitoraggi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuati possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. La trasmissione di tali analisi deve avvenire, di norma, entro i 60 giorni successivi alla data di messa a regime.

Le analisi di messa a regime dovranno essere effettuate in un periodo continuativo di funzionamento pari a 10 giorni e un numero di campionamenti pari a 3, distribuiti su tale periodo per quanto possibile in modo omogeneo.

Tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) non possono di norma intercorrere più di 60 giorni.

Qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (Arpae SAC), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore.

Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario

7. Controlli e monitoraggio delle emissioni di competenza del gestore

Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate da ARPAE APA, firmate dal gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.

Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- a) dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
- b) rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
- c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

8. Prescrizioni relative a guasti e anomalie

In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

- 1. l'attivazione di un eventuale depuratore di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un depuratore;
- 2. la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale,

fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla

riattivazione dei sistemi di depurazione;

3. la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni

tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il

Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al

malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se

l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene,

tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente

elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006,

nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento

della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di

depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei

valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate all'Autorità Competente (Arpae SAC) e

all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del

D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo

presunto di ripristino del normale funzionamento.

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria

e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo)

deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico, e conservate a

disposizione dell'Autorità di Controllo (Arpae APA), per tutta la durata dell'autorizzazione e

comunque per almeno 5 anni.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - AACM di Bologna:

Documentazione tecnica allegata alla Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata

al S.U.A.P. Terre di Pianura in data 6/5/2022 e successive integrazioni.

Pratica Sinadoc 18920/2022. Documento redatto in data 11/10/2022



Autorizzazione Unica Ambientale

Impianto della GIESSE S.p.A. ubicato in Via Tubertini n. 1, Comune di Budrio (BO).

ALLEGATO C

Impatto acustico di cui all'art.8 comma 4 o comma 6 della legge 26 ottobre 1995 n. 447

Esiti della valutazione

- 1. Visto il nulla osta rilasciato dal Comune di Budrio prot. 28424 del 5/10/2022 per la matrice impatto acustico (si veda allegato A);
- 2. visto il parere favorevole espresso da Arpae Servizio Territoriale di Bologna, prot. 138702 del 24/8/2022.

Prescrizioni

- La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'atto di AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L.447/1995 e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del DPR 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice impatto acustico;
- 2. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 1 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.
- 3. Le prescrizioni contenute nel citato parere del Comune di Budrio e riportate nell'allegato parere del Servizio Territoriale di Arpae.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - AACM di Bologna:

Documentazione tecnica allegata alla Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata al S.U.A.P. Terre di Pianura in data 6/5/2022 e successive integrazioni.

Pratica Sinadoc 18920/2022. Documento redatto in data 11/10/2022



Sinadoc 18920/2022

ARPAE
AREA AUTORIZZAZIONI
E CONCESSIONI METROPOLITANA
Unità AUA ed acque reflue
c.a. Pier Luigi Bernardi

SUAP Terre di Pianura

c.a. Geom. Ilaria Brunelli suaptdp@cert.cittametropolitana.bo.it

OGGETTO: Domanda per autorizzazione unica ambientale ai sensi del DPR 59/2013 – Rif. Suap 9394/2022 Ditta: GIESSE S.p.A. con sede legale e stabilimento in Via Tubertini n. 1 - Comune di Budrio (BO) - Trasmissione contributo matrice rumore.

In riferimento all'oggetto, presa visione della documentazione presentata si rileva quanto segue. L'azienda svolge attività di costruzione di accessori per serramenti in alluminio e zama. Rispetto a quanto precedentemente autorizzato, la ditta intende dismettere due punti di emissione in atmosfera con relativi impianti a favore dell'installazione di un nuovo punto di emissione con portata complessivamente inferiore rispetto alla somma delle portate delle emissioni dismesse. E' inoltre previsto l'aumento della portata da 2500 a 6400 Nm³/h per il punto di emissione in atmosfera denominato E21. L'attività produttiva è svolta esclusivamente nel periodo diurno all'interno del lasso temporale ricompreso nell'orario 06.00-20.00.

Gli effetti sonori sono descritti nella relazione a firma di TCAA¹ dello studio "GSA Ingegneria" denominata "Valutazione di Impatto Acustico" datata 19/07/2022.

Lo stabilimento è situato nella zona industriale di "Classe acustica V" confinante su tre lati con attività produttive e sul restante lato (ovest) con la strada pubblica di via Zenzalino sud. E' presente un ricettore abitativo posto in direzione sud-est. Le modifiche di cui sopra sono ritenute dai tecnici in acustica, così come da loro dichiarato, tali che "in qualche modo si compensino tra di loro e pertanto non siano in grado di modificare il clima acustico attuale della zona". Al fine di caratterizzare il clima acustico nella condizione "post-operam" i TTCA hanno pertanto ritenuto possibile effettuare una campagna di rilievi fonometrici nella condizione attuale. La campagna di misura è stata effettuata in periodo lavorativo lungo il perimetro e in direzione dell'unico ricettore nella condizione peggiorativa ovvero a portoni e finestre aperte. Per la determinazione del livello sonoro utile alla verifica del limite differenziale presso il ricettore è stato adottato il calcolo per regressione geometrica a partire dal livello sonoro misurato a 30 metri dell'abitazione del ricettore. Il livello sonoro riferito alla facciata del ricettore, pari a 52 dB(A), è stato successivamente rielaborato tenuto conto dell'effetto schermate determinato dalle pareti dell'edificio poiché, per la verifica del limite differenziale², è necessario conoscere il livello sonoro all'interno ambiente abitativo. I calcoli, ancorché abbiano tenuto conto di un effetto schermante pari a 5 o 6 dB (a finestre aperte), eccessivo rispetto ai 3 dB di decurtazione tra il livello sonoro esterno e interno che questa Agenzia ritiene accettabile³, mostrerebbero un valore pari 49 dB (=52 dB - 3 dB) quindi comunque inferiore al limite soglia di applicabilità del criterio differenziale. I livelli sonori rilevati

² Il cui limite soglia è pari, in periodo diurno, a 50 dB(A) a finestre aperte.

¹ Trattasi dei Tecnici competenti in acustica (TCAA) Ing. Sara Bruschi e Ing. Giovanni Narda. iscritti all'elenco Enteca rispettivamente ai nn 5615 e 10614.

³Così come peraltro ribadito dalla Determinazione dirigenziale n. DET-2016-396 del 10/05/2016 Arpae avente per oggetto: "Approvazione della Circolare interna recante la Linea Guida 22/DT per l'espressione dei pareri in materia di acustica ambientale: documentazione di impatto/clima acustico – Rev. 0 "



lungo il confine aziendale hanno mostrato valori inferiori ai limiti della classe acustica.

Visto quanto sopra si redige il presente contributo tecnico **FAVOREVOLE** ai fini del rilascio del nulla-osta acustico a condizione che:

- 1. l'attività si svolga esclusivamente nel periodo diurno;
- entro 30 giorni dalla comunicazione di messa a regime delle emissioni oggetto del presente contributo, a conferma delle ipotesi formulate in sede di elaborazione del documento di impatto acustico, sia effettuato un collaudo acustico tramite rilievi fonometrici;
- dovranno essere adottate modalità tecnico/gestionali tali da assicurare, nel tempo, la compatibilità acustica rispetto al contesto territoriale circostante; in particolare, dovrà essere verificato periodicamente lo stato di usura dei manufatti e degli impianti, intervenendo immediatamente qualora il deterioramento di parte di essi possa essere di pregiudizio al rispetto dei limiti acustici;
- 4. qualsiasi modifica della configurazione o delle modalità di utilizzo delle sorgenti sonore descritte nella valutazione d'impatto acustico che possa determinare una variazione significativa della rumorosità ambientale, tale da comportare il superamento dei limiti di legge, è subordinata alla presentazione di nuova documentazione di impatto acustico.

Il presente contributo tecnico è stata redatto dal tecnico Gallerani Enzo⁴.

II dirigente ing. Carlo Ferrari

Documento firmato digitalmente

_

⁴ TCAA iscritto nell'elenco ENTECA al numero di Iscrizione Elenco Nazionale n. 5119.

Si attesta che il presente documento è copia conforme dell'atto originale firmato digitalmente.